

STATUTO

“ASSOCIAZIONE dei MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO”

Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

1.1 L'associazione culturale, già costituita in Genova il 29 marzo 2005 tra i soci fondatori che hanno conseguito il Master in Diritto Tributario di I livello dell'Università di Genova, viene ora denominata “*Associazione dei Master in Diritto Tributario*”, abbreviabile in Assomastertributario, ai sensi dell'art.18 della Costituzione e degli artt. 36 e seguenti del codice civile ha sede in Genova Piazza del Portello 1 int 5 Sc. B.

1.2 L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica ed è costituita a tempo indeterminato.

Art.2 Scopo ed oggetto

2.1. Associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere e approfondire la conoscenza del diritto tributario ed il relativo dibattito scientifico, nonché quello di promuovere e sostenere le iniziative culturali ed editoriali tese a valorizzare l'immagine dei Master in Diritto Tributario rilasciati dall'Università di Genova e/o da altre Università.

2.2. L'Associazione ha per oggetto:

- L'organizzazione e la promozione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari o giornate di studio, aderendo anche ad iniziative di terzi enti pubblici e privati;
- La promozione di attività editoriali attraverso la pubblicazione di atti di convegni o seminari, nonché dei contributi (articoli, note a sentenza) realizzati dai soci anche tramite la collaborazione ad iniziative editoriali di terzi;

- Favorire e consolidare i rapporti di interscambio culturale tra coloro che hanno conseguito il Master in Diritto Tributario universitario e tra i cultori e gli studiosi del diritto tributario;
- Promuovere tutte le attività utili e necessarie al raggiungimento dello scopo sociale;

Art.3 Soci

3.1 L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a) Soci ordinari
- b) Soci speciali
- c) Soci sostenitori
- d) Soci onorari

3.2. Sono Soci ordinari coloro che, avendo conseguito il Master in Diritto Tributario presso l'Università di Genova od altra Università sono ammessi all'Associazione.

3.3. Sono Soci speciali gli ammessi al corso per conseguire il Master in Diritto Tributario presso l'Università di Genova o presso altre Università in corso durante l'esercizio sociale, nonché coloro che hanno frequentato i corsi monografici relativi a Master Universitari o di alta formazione universitaria in materie tributarie.

3.4. Sono Soci sostenitori coloro che, a giudizio insindacabile della Giunta Esecutiva possono contribuire scientificamente agli scopi dell'Associazione anche senza avere i requisiti di cui ai punti 3.2. e 3.3.

3.5. Sono Soci onorari le persone fisiche o giuridiche, ammessi nell'Associazione per particolari meriti conseguiti nel campo tributario. I

soci onorari, nominati dalla Giunta Esecutiva¹, non pagano la quota associativa.

3.6. Tutti i Soci sono ammessi previa domanda da presentarsi alla Giunta Esecutiva.

3.7. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

3.8. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

3.9. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.4 Obblighi degli associati

4.1. Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione, si obbligano:

- a versare regolarmente la quota associativa;
- ad osservare lo Statuto ed il Regolamento interno e le deliberazioni ritualmente adottate dagli organi sociali;
- a prestare la più ampia collaborazione affinché l'Associazione possa conseguire gli scopi che si propone.

Art.5 Organi dell'Associazione

5.1. Sono organi dell'Associazione²:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) 2 Vicepresidenti;
- d) 1 Tesoriere;
- e) 1 Segretario;
- f) la Giunta Esecutiva;
- g) il Collegio dei Proviviri.

¹ Modifica apportata a seguito delle delibera di assemblea del 22\06\12

² Modifica apportata a seguito delle delibera di assemblea del 22\06\12

Art.6 Assemblea

6.1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ordinari, Soci speciali, Soci sostenitori e Soci onorari.

6.2. Tutti i soci godono indistintamente di elettorato attivo e passivo per le cariche associative³.

6.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno 1 volta all'anno, e comunque quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno (1/5) dei Soci.

6.4. L'Associazione approva, annualmente e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, il bilancio consuntivo e preventivo, redatto dal Tesoriere.

6.4. L'Assemblea è convocata a mezzo lettera, fax o e-mail, da inviarsi ad ogni Socio con diritto di partecipazione all'Assemblea, almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione, o mediante affissione, in apposita bacheca, presso la sede sociale dell'Associazione, oppure tramite pubblicazione di avviso su un quotidiano di rilevanza nazionale.

6.5. L'Assemblea elegge tutti gli organi sociali.

6.6. L'Assemblea può nominare un Presidente e due Vicepresidenti onorari che hanno facoltà di partecipare alle riunioni della⁴ Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

6.6. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci mediante delega scritta, pervenuta alla sede dell'Associazione anche via fax.

6.6. Non è consentito cumulare più di due deleghe.

³ Comma così modificato a seguito approvazione assembleare del 30\6\2010

⁴ Modifica approvata a seguito delle delibera di assemblea del 22\06\12

6.7. L'Assemblea delibera in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

6.8. Il presente Statuto può essere modificato in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.7 Organi sociali

7.1. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

7.2. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio,
- convoca e presiede l'Assemblea⁵ e la Giunta Esecutiva,
- promuove e coordina l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento
- i Vice Presidenti sono designati uno, con incarico alle iniziative editoriali, l'altro con incarico alla tutela della normativa sulla privacy.

7.3. Il Segretario cura la redazione dei verbali della⁶ Giunta Esecutiva e custodisce i libri sociali e i verbali delle sedute dell'Assemblea presso la sede sociale.

7.4.⁷ La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta l'anno per discutere gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

7.6. La Giunta esecutiva è composta da:

- Presidente
- Vice Presidenti
- Segretario

⁵ Modifica apportata a seguito delle delibera di assemblea del 22\06\12

⁶ Modifica apportata a seguito delle delibera di assemblea del 22\06\12

⁷ Modifica apportata a seguito delle delibera di assemblea del 22\06\12

- Tesoriere

7.7. La Giunta Esecutiva è convocata anche tramite comunicazione telefonica, e in ogni caso è validamente convocata con la presenza di tutti i componenti, è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti⁸.

7.8. La Giunta Esecutiva:

- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- decide e delibera le iniziative promosse e/o attuate dall'Associazione;
- stabilisce la quota sociale, anche diversificata per le varie categorie di soci.
- può nominare coordinatori scientifici per determinate materie o aree geografiche e/o territoriali, così come può revocarli
- può promuovere e/o accreditare e/o affiliare sezioni locali con propria autonomia patrimoniale per aree geografiche e/o territoriali, così come può revocarne l'accredito e/o l'affiliazione
- In via provvisoria ed urgente sulle predette attribuzioni della Giunta può disporre il Presidente con decreto, da approvarsi alla prima Giunta utile, fermi e salvi i suoi effetti sino a tale data.

Art.8 Collegio dei Probiviri

8.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

8.2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente e dura in carica tre anni.

8.3. Oltre ai poteri specificamente devoluti dallo Statuto, il collegio dei Probiviri giudicherà in modo irrituale e secondo equità ogni controversia tra

⁸ Modifica apportata a seguito della delibera di assemblea del 22/06/12

Soci o componenti ed organi statutari, relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto, ivi compresa l'esclusione del socio.

Art.9. Gratuità e durata degli incarichi

9.1. Tutti gli incarichi relativi agli organi sono onorifici e gratuiti, hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Art.10 Patrimonio ed amministrazione

10.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili ed immobili che saranno acquisiti dall'Associazione;
- c) dai risultati della gestione di bilancio e da eventuali eccedenze;

10.2. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

10.3. Il bilancio economico e finanziario, redatto dal Tesoriere, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

10.4. Il Segretario dell'Associazione cura la corretta compilazione dei libri sociali ed in particolare del libro soci e del libro delle Assemblee, mentre i libri contabili o le scritture contabili sono redatte e tenuti dal Tesoriere.

Art.11. Esclusione del socio

11.1. La qualità di socio si perde:

- per recesso,

- per esclusione deliberata, in presenza di gravi motivi, dalla⁹ Giunta Esecutiva.

11.2. La Giunta Esecutiva , in caso d'urgenza, può sospendere cautelamente il Socio per un periodo massimo di tre mesi ed infligge censure o richiami allo stesso, qualora si rendesse inadempiente allo Statuto o alle delibere assembleari o tenesse un comportamento non consono ai principi di correttezza, buona fede e onorabilità dell'Associazione.

Art.12 Scioglimento e liquidazione

12.1. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea costituita con almeno tre quarti del totale dei voti dei suoi componenti, nominando i liquidatori.

12.2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina un Collegio di liquidatori, preferibilmente tra i Soci, composto da non meno di tre membri e ne determina i poteri.

12.3. E' fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

12.4. Per tutto quanto non previsto da questo Statuto si fa riferimento al codice civile.

Art.13 Regolamento interno

13.1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, sarà redatto un Regolamento interno, predisposto ed approvato¹⁰, in via provvisoria, dalla

⁹ Comma così modificato a seguito approvazione assembleare del 30\6\2010

¹⁰ Modifica apportata a seguito delle delibera di assemblea del 22\06\12

Giunta Esecutiva, e approvato, in via definitiva, dalla prima Assemblea immediatamente successiva.

13.2. In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea, il Regolamento interno cessa di avere efficacia solo da tale momento rimanendo salvi e validi gli atti adottati, sino a tale data, nella sua provvisoria efficacia.